



STATI E TERRITORI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA (CC.DD. PAESI “BLACK LIST”) RILEVANTI PER LE PERSONE FISICHE: I CRITERI DI INDIVIDUAZIONE.

Irene Giusti

ABSTRACT

Si fa seguito al Documento FNC del 30 maggio 2016, dedicato alla disamina del nuovo criterio di individuazione degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato nel reddito d'impresa introdotto dall'art. 1, comma 142 della Legge di stabilità 2016, per affrontare la distinta ma complementare tematica dell'individuazione degli Stati e territori a fiscalità privilegiata rilevanti per le persone fisiche.

Oggetto precipuo del documento sarà, pertanto, l'analisi dei criteri di individuazione che sovrintendono alla black list di cui al D.M. del 4 maggio 1999, emanata ai fini della presunzione di residenza delle stesse allo scopo di contrastare il fittizio trasferimento all'estero, per finalità tributarie, di residenti in Italia, congiuntamente all'analisi del criterio di individuazione dei Paesi inclusi nella white list di cui al D.M. 4 settembre 1996, contenente l'elenco degli Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, stante la contiguità tra le due liste ministeriali e la necessità di un loro coordinamento.

Sommario: 1. Premessa. Evoluzione del quadro normativo internazionale. – 2. *Black list* di cui al D.M. del 4 maggio 1999. Criteri di individuazione. - 3. *White list* di cui al D.M. del 4 settembre 1996. Criterio di individuazione. - 3.1. Comparazione con la *black list* di cui al D.M. del 4 maggio 1999 e esigenze di coordinamento.

1. Premessa. Evoluzione del quadro normativo internazionale

Si fa seguito al Documento FNC del 30 maggio 2016¹ (d'ora in avanti, per brevità, "Documento FNC") dedicato alla disamina del nuovo criterio di individuazione degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato nel reddito d'impresa introdotto dall'art. 1, comma 142 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. "Legge di stabilità 2016"), per affrontare la distinta ma complementare tematica dell'individuazione degli Stati e territori a fiscalità privilegiata rilevanti per le persone fisiche; individuazione che, invero, è avvenuta e continua ad avvenire essenzialmente con i criteri del livello di tassazione (effettiva ovvero nominale) inferiore e dell'effettivo scambio di informazioni già esaminati nel predetto Documento FNC² sebbene, come si avrà modo di approfondire, declinati in modo parzialmente differente stante il diverso ambito soggettivo di applicazione delle norme che rinviano all'individuazione dei cc.dd. *tax havens* nel caso oggetto di interesse nella presente sede.

¹ FNC, Documento del 30 maggio 2016, reperibile al seguente link <http://www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it/node/1016>.

² Cfr., FNC, Documento del 30 maggio 2016, par. 1.

Orbene, appare necessario anticipare sin da ora che la *black list* rilevante per le persone fisiche è quella contenuta nel D.M. del 4 maggio 1999 emanata dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917 (d'ora in avanti "T.U.I.R.") ai fini della presunzione di residenza delle stesse allo scopo di contrastare il fittizio trasferimento all'estero, per finalità tributarie, di residenti in Italia.

Tuttavia, si ritiene che l'oggetto di indagine del presente documento non possa esaurirsi con l'analisi della *black list de qua* ma debba necessariamente estendersi anche alla *white list* di cui al D.M. 4 settembre 1996 emanato dal Ministero delle finanze ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 1 e art. 11, comma 4, lett. c) del D.Lgs. Del 1° aprile 1996, n. 239 contenente l'individuazione degli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni ai fini della non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti nei predetti Stati e territori.

L'opportunità, di carattere metodologico, di esaminare congiuntamente le liste contenute nei due decreti ministeriali sopracitati con un approccio comparatistico discende dal fatto che entrambe condividono quale criterio di individuazione, esclusivo per la *white list* di cui al D.M. 4 settembre 1996 e concorrente con il criterio del livello di tassazione inferiore per la *black list* di cui al D.M. del 4 maggio 1999, dello scambio di informazioni.

Come già rilevato nel Documento FNC³, era quest'ultimo criterio ad essere prevalente in ambito OCSE ai fini dell'individuazione dei *tax havens*; già nel Rapporto "*Harmful Tax Competition: an Emerging Global Issue*" approvato il 9 aprile 1998 dal Consiglio dell'OCSE, infatti, l'effettivo scambio di informazioni era stato riconosciuto quale criterio principe per l'identificazione dei Paesi a fiscalità privilegiata mentre il criterio del livello di tassazione inferiore, pur affiancandosi al primo, non era stato reputato sufficiente di per sé ai fini della detta identificazione⁴.

Sulla base del criterio fissato dal citato rapporto furono individuati 47 Paesi con regimi fiscali potenzialmente privilegiati⁵ ma, successivamente, nel documento OCSE "*The OECD's Project on Harmful Tax Practices: 2006 update on progress in member countries*", si precisò che solo il Lussemburgo risultava essere effettivamente ancora un Paese con un regime fiscale a

³ Cfr., FNC, Documento del 30 maggio 2016, par. 1.

⁴ Il Rapporto OCSE prevedeva che per verificare se un determinato Stato fosse un paradiso fiscale o meno si doveva appurare se vi fosse applicato un livello di imposizione normale e se il predetto Stato fosse ritenuto generalmente come giurisdizione utilizzabile dai soggetti non residenti per sfuggire alla tassazione dello Stato di residenza; ulteriori criteri erano, poi, la presenza di norme o prassi che ostacolassero lo scambio di informazioni con altri Stati; l'assenza di trasparenza e l'assenza di disposizioni interne richiedenti che l'attività posta in essere dal soggetto non residente sia effettiva. In argomento v. G. Marino, *La considerazione dei paradisi fiscali e la sua evoluzione*, in, V. Uckmar (a cura di), *Corso di diritto tributario internazionale*, Padova, 2002, 748 ss. e R. Rizzardi, *Lo scambio di informazioni fiscali in ambito internazionale*, in, *Corr. Trib.*,015, 2085 ss.

⁵ OECD, *Towards Global Tax Co-operation, Report to the 2000 Ministerial Council meeting and recommendations by the committee on fiscal affairs, Progress in Identifying and Eliminating Harmful Tax Practices.*

carattere privilegiato, in quanto da un lato, taluni regimi furono oggetto di modifica ovvero abrogati e dall'altro, alcuni di questi si rivelarono essere non privilegiati alla luce di un esame più approfondito.

Da quanto appena rilevato si evince come il criterio dell'effettivo scambio di informazioni abbia condotto ad un ridimensionamento progressivo del perimetro dei Paesi qualificabili come non collaborativi e si sia rivelato essere, di conseguenza, un indice non così efficace ai fini dell'individuazione degli Stati o territori a fiscalità privilegiata⁶.

Fu tale constatazione a motivare il *revirement* dell'OCSE, contenuto nell' *Action 3- Final Report*⁷ del progetto BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*)⁸ ai fini della disciplina sulle CFC (*Controlled Foreign Companies*), laddove al criterio del livello di tassazione viene conferita rilevanza dirimente assurgendo, così, a criterio di individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata in ambito CFC, a discapito del criterio dello scambio di informazioni.

Ebbene, un tale cambio di prospettiva in ambito OCSE circa i criteri di individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata non ha interessato la disciplina per contrastare i trasferimenti fittizi di residenza delle persone fisiche (come è noto, infatti, il progetto BEPS inerisce essenzialmente a fattispecie riconducibili al reddito d'impresa) di talché alla *black list* di cui al D.M. del 4 maggio 1999 continuano a sovrintendere i criteri originariamente fissati, tra i quali quello dello scambio di informazioni riveste ancora un ruolo preminente.

Al fine precipuo, quindi, di comprendere cosa si intenda con la locuzione "adeguato – ovvero effettivo – scambio di informazioni" nell'ordinamento internazionale (e, di conseguenza, stante il suo recepimento, nell'ordinamento interno) e quali siano gli strumenti che ne integrano l'attuazione occorre delineare il quadro normativo internazionale, di natura principalmente convenzionale, di riferimento; il previsto periodico aggiornamento della *black list* e *white list* in discorso⁹, infatti, è manifestazione della necessaria permeabilità delle medesime al mutare delle legislazioni dei singoli Stati, segnatamente, al recepimento e all'implementazione di convenzioni internazionali in materia di imposte sul reddito che prevedano un adeguato scambio di informazioni, al livello di collaborazione e assistenza amministrativa nel settore delle imposte dirette e indirette etc.¹⁰.

⁶ Cfr. G. Rolle, *Effetti su CFC, dividendi esteri e plusvalenze della nuova nozione di "Regimi fiscali privilegiati"*, in, *Il fisco*, 2016, 862 ss.

⁷ OECD (2015), *Designing Effective Controlled Foreign Companies Rules, Action 3, 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project*, OECD Publishing, Paris. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264241152-en>

⁸ OECD (2013), *Action plan on Base Erosion and Profit Shifting*, OECD Publishing, <http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en>

⁹ Nel preambolo al D.M. 4 maggio 1999, ultimo capoverso, viene precisato che la *black list* ivi contenuta "è comunque suscettibile di modifiche ed integrazioni sulla base dell'eventuale acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi sulla legislazione fiscale degli Stati esteri", mentre, con riferimento al D.M. 4 settembre 1996, l'art. 11, comma 4, lett. c) del D.Lgs. del 1° aprile 1996, n. 239 dispone che la *white list* ivi contenuta deve essere aggiornato con cadenza semestrale.

¹⁰ Per una panoramica sullo scambio di informazioni tra Stati cfr. A. Buccisano, *Cooperazione amministrativa internazionale in materia fiscale*, in, *Riv. Dir. Trib.*, 2012, 669 ss.

Orbene, la prima norma ad assumere rilevanza ai fini appena illustrati è l'art. 26 del *Modello OCSE di Convenzione contro la doppia imposizione*¹¹, nel cui paragrafo 1¹² è contenuto il principio fondamentale che governa lo scambio di informazioni consistente nello *standard* della "*foreseeable relevance*", il quale si articola nella prevedibile pertinenza che deve caratterizzare le informazioni richieste ai fini della corretta applicazione della Convenzione e della legislazione domestica e nel divieto delle cc.dd. "*fishing expeditions*", ossia di richieste generiche non circoscritte a fattispecie determinate.

A stabilire e disciplinare le forme in cui può esplicarsi lo scambio di informazioni soccorre, poi, la *Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale* stipulata tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa e dai Paesi membri dell'OCSE¹³ nel cui Capitolo III, Sezione I, si prevede che le predette forme consistono essenzialmente nello scambio di informazioni su richiesta (*Exchange of information on request*), nell'automatico scambio di informazioni (*Automatic exchange of information*), nello scambio di informazioni spontaneo (*Spontaneous exchange of information*), nelle verifiche fiscali simultanee (*Simultaneous tax examinations*) e nelle verifiche fiscali all'estero (*Tax examinations abroad*).

Sempre in ambito OCSE, il *Global forum on transparency and exchange of information for tax purposes* ha, inoltre, fissato i principi fondamentali in materia di scambio di informazioni, delineando un sistema comune di classificazione dei dati¹⁴, e redige con cadenza annuale un *Report* contenente una valutazione circa il livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni con riferimento ad un elevato numero di Stati e la prefigurazione degli obiettivi da raggiungere nell'immediato futuro al fine di rendere sempre più efficace la cooperazione amministrativa internazionale in materia fiscale e di estenderla ai Paesi in via di sviluppo (i quali, peraltro, costituiscono la maggioranza dei Paesi partecipanti).

A tal riguardo nel *Global Forum Annual Report 2015* è stato evidenziato che l'automatico scambio di informazioni diverrà la norma in ambito internazionale in quanto 96 Paesi si sono impegnati ad implementare gli *standards* fissati in materia nei prossimi anni, con la conseguenza che già entro il 2017 le informazioni finanziarie relative ai non residenti potranno circolare su larga scala ed in modo immediato. Più in particolare, sulla base del c.d.

¹¹ OECD(2014)*Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2014*, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/ht/mtc_cond-2014-en

¹² Il paragrafo 1, dell'art. 26 recita: "*The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States or of their political subdivisions or local authorities insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention*".

¹³ OECD/Council of Europe(2011),*The Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters: Amended by the 2010 Protocol*, OECD Publishing, Paris. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264115606-en>

¹⁴ OECD (2014), *Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters*, OECD Publishing. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264216525-en>, nel quale è contenuto anche il *Model Competent Authority Standards*, e che è stato recepito con la Direttiva 2014/107/UE. Quest'ultima prevede per tutti gli Stati membri lo scambio automatico di informazioni e la possibilità di svolgere verifiche fiscali all'estero.

peer review process (programma finalizzato al monitoraggio, in più fasi progressive, dell'implementazione degli *standards* internazionali attraverso l'esame della legislazione domestica e la verifica dell'effettiva cooperazione amministrativa), nel mese di ottobre del 2015, tra le giurisdizioni ammesse alla seconda fase della *review*, ne risultavano *compliant* 22 (ossia giurisdizioni che hanno sostanzialmente applicato gli *standards* internazionali di trasparenza fiscale e cooperazione amministrativa) e *largely compliant* 52, tra le quali l'Italia e San Marino (ossia giurisdizioni che si sono impegnate all'applicazione degli *standards* ma non sono ancora giunte a completare la loro sostanziale attuazione). Tra le 34 giurisdizioni che sono state sottoposte alla prima fase, invece, ne passeranno alla seconda 26, tra le quali la Svizzera, l'Arabia Saudita e Panama.

Da ultimo, si ritiene opportuno rilevare che nel *Report ai leaders* del G20 del Segretario Generale dell'OCSE del settembre del corrente anno¹⁵ è stato affermato che il numero dei Paesi e delle giurisdizioni attualmente impegnate nel processo di implementazione degli *standards* internazionali in materia di trasparenza fiscale e cooperazione amministrativa internazionale è salito a 98 e quello dei Paesi partecipanti al *Global Forum* a 135.

Nel *Report* medesimo sono stati individuati i criteri in base ai quali identificare le giurisdizioni "cooperative" (e, a contrario, quelle "non-cooperative"), i quali consistono: I) nell'applicazione dello *Standard* dello scambio di informazioni su richiesta, II) nell'applicazione dello *Standard* dello scambio automatico di informazioni e III) nella partecipazione alla *Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale*.

I parametri da seguire nella fase della prima verifica basata sui suesposti criteri sono: I) la valutazione di giurisdizione "*largely compliant*" con riferimento allo *standard* dello scambio di informazioni su richiesta, II) l'impegno ad applicare lo *standard* dello scambio automatico di informazioni con il primo scambio previsto almeno nel 2018 (in relazione ai dati del 2017) e III) la partecipazione alla sopracitata *Convenzione* ovvero ad una vasta rete di scambio che permetta sia lo scambio di informazioni su richiesta che l'automatico scambio di informazioni.

Una giurisdizione è considerata "non-cooperative" se non rispetta almeno due dei parametri illustrati ovvero, nonostante abbia rispettato i medesimi, sia risultata essere "non-compliant" a seguito del processo di *peer review* del *Global Forum* oppure non abbia superato la prima fase della *review* oppure quando non abbia ricevuto ancora un giudizio complessivo in merito alla seconda fase della *review* e in precedenza non si sia superata la prima fase.

A tal riguardo, giova rilevare che il Consiglio "Economia e Finanza" (ECOFIN) nella sessione del 25 maggio del corrente anno ha stabilito che dal mese di settembre inizieranno i lavori per la stesura di una *black list* europea unica basata sugli *standards* OCSE e contenente

¹⁵ OECD Secretary-General Report to the G20 leaders, Hangzhou, China, September 2016.

l'identificazione dei Paesi terzi "*non-cooperative*" con i quali non siano andati a buon fine i negoziati intrapresi con lo scopo precipuo di condurli ad assumersi l'impegno di conformarsi agli *standards de quibus*¹⁶.

Ebbene l'illustrazione del quadro normativo internazionale di riferimento svolta sino ad ora non è ultronea ma strettamente necessaria alla piena comprensione della logica sottesa alle periodiche inclusioni ovvero esclusioni di Stati o territori dalla *black list* e dalla *white list* oggetto di esame nel presente documento, le quali, pertanto, rappresentano – la prima parzialmente, la seconda totalmente - il preciso riflesso nell'ordinamento interno del contesto internazionale, in rapida evoluzione, in materia di trasparenza fiscale e cooperazione amministrativa in ambito fiscale.

2. Black list di cui al D.M. del 4 maggio 1999. Criteri di individuazione

La *black list* contenuta nel D.M. del 4 maggio 1999 è stata emanata al fine di individuare quegli Stati o territori in riferimento ai quali opera la presunzione legale relativa di residenza ex art. 2, comma 2-bis¹⁷ del T.U.I.R.; tale norma dispone, infatti, che "*si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale*" (invero, quest'ultimo decreto non è ancora stato emanato, di conseguenza, continua a trovare attuazione il D.M. del 4 maggio 1999)¹⁸.

La *ratio* sottesa alla disposizione *de qua* è quella di contrastare i trasferimenti fittizi delle persone fisiche, attuatisi attraverso la mera cancellazione dalle Anagrafi della popolazione residente, al fine di poter beneficiare di regimi fiscali più favorevoli nonostante il mantenimento del domicilio o della residenza effettiva nel territorio italiano e sottrarre, così, materia imponibile al sistema fiscale nazionale; l'allocazione fittizia all'estero della residenza fiscale costituisce, infatti, una delle più gravi forme di illecito fiscale internazionale¹⁹.

¹⁶ Council of the European Union (9342/16), *Outcome of the 3468th Council meeting, Economic and Financial Affairs*, Brussels, 25 May 2016.

¹⁷ La disposizione normativa di cui al comma 2-bis è stata introdotta dall'art. 10, comma 1, L. 23 dicembre 1998, n. 448, in vigore dal 1° gennaio 1999 e poi modificata dall'art.1, comma 83, lett. a), L. 24 dicembre 2007, il quale ha sostituito il riferimento alla *black list* con quello ad una futura *white list*.

¹⁸ Per l'analisi del regime tributario relativo al trasferimento all'estero delle persone fisiche si rinvia, senza pretesa di esaustività, a G. Marino, *La residenza*, in, AA.VV. (a cura di V. Uckmar), *Corso di diritto tributario internazionale*, Padova, 2002, 236 ss.; G. Melis, *La nozione di residenza fiscale delle persone fisiche nell'ordinamento tributario italiano*, in, *Rass. Trib.*, 1995, 1034 ss. e, del medesimo Autore, *Riflessioni intorno alla presunzione di residenza fiscale di cui all'art. 10 della L. 23 dicembre 1998, n. 448*, in *Rass. Trib.*, 1998, 448 ss.; G. Pezzuto - S. Screpanti, *Il nuovo regime della residenza fiscale delle persone fisiche*, in *Rass. Trib.*, 1999, 424 ss.; P. Pistone, *Aspetti tributari del trasferimento di residenza all'estero delle persone fisiche*, in, *Riv. Dir. Fin.*, II, 2000, 240 ss.; M. Gazzo, *Profili internazionali della residenza fiscale delle persone fisiche*, in, *Riv. Dir. Trib.*, VI, 2002, 669 ss.

¹⁹ Cfr. Agenzia delle entrate, Circolare del 2 dicembre 1997, n. 304 e Circolare del 31 luglio 2013, n. 25.

Ebbene, risulta evidente *ictu oculi*, come la norma di fonte primaria non specifichi i criteri da seguire per l'individuazione degli Stati o territori in relazione ai quali opera la presunzione di residenza.

L'individuazione stessa, quindi, è stata effettuata da un Gruppo di lavoro, all'uopo costituito dal Ministero delle finanze con il Decreto del 28 dicembre 1998, che si è avvalso delle elaborazioni in materia di fiscalità privilegiata svolte (*rectius* in fase di svolgimento all'epoca), in sede internazionale, in particolare in ambito eurounitario e OCSE.

Più specificamente, l'individuazione in argomento non era sottoposta ad alcun limite, come, ad esempio, la determinazione quantitativa del livello di tassazione al di sotto del quale un regime fiscale può considerarsi privilegiato, ed è stata il risultato dell'interazione di molteplici criteri tra i quali si evidenziano:

- una bassa o inesistente forma di tassazione personale da intendersi in termini di effettività;
- un grado di trasparenza e di collaborazione amministrativa in materia fiscale tale da non rendere intelleggibili le posizioni economico-finanziarie e fiscali effettive dei soggetti sottoposti a verifica (nel contesto attuale si deve far riferimento inevitabilmente agli *standards* OCSE in materia di trasparenza fiscale e scambio di informazioni²⁰);
- il complesso dei poteri e delle modalità di accertamento esercitati dall'Amministrazione finanziaria locale improntati a criteri di discrezionalità²¹.

Ai fini in argomento non rileva neanche l'aderenza all'Unione Europea dei Paesi da qualificare come fiscalmente privilegiati o l'esistenza di Convenzioni per evitare le doppie imposizioni tra i medesimi e l'Italia (come, ad esempio, la Svizzera)²².

Orbene, si ritiene opportuno approfondire quest'ultimo profilo analizzando il caso della Repubblica di San Marino, la quale è stata espunta dalla *black list* solo nel febbraio 2014, nonostante il Segretario di Stato all'epoca dell'emanazione della stessa (1999) avesse dichiarato che la legislazione sanmarinese fosse molto rigorosa e non giustificasse la sua qualificazione come Paese fiscalmente privilegiato²³.

Le ragioni della fuoriuscita della Repubblica di San Marino dalla *black list* sono ben illustrate nel comunicato stampa n. 39 del 12 febbraio 2014 diffuso dal Ministero dell'economia e finanze ed esemplificano efficacemente i criteri che sovrintendono all'individuazione degli Stati o territori a fiscalità privilegiata nell'ambito della tassazione sul reddito delle persone fisiche.

Più precisamente, tali ragioni consistono:

²⁰ V. *supra* par. 1.

²¹ Cfr. Agenzia delle entrate, Circolare del 24 giugno 1999, n. 140/E-III-5-121050.

²² Cfr. G. Pezzuto - S. Screpanti, *cit.*, 439 ss. e P. Pistone, *cit.*, 251 ss.

²³ Cfr. Jean Marie del Bo, *Finanze contro i paradisi fiscali: sono 59 i Paesi finiti nel mirino*, in, *Il Sole24Ore* del 12 maggio 1999, 23.

- nella ratifica della Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino in data 3 ottobre 2013;
- nella realizzazione di numerosi interventi di adeguamento sostanziale del quadro normativo sanmarinese ai più avanzati standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni. A conferma di ciò, giova rilevare che nel già citato *Report ai leaders* del G20 del Segretario Generale dell'OCSE²⁴ la Repubblica di San Marino è identificata come giurisdizione "*largely compliant*" e rientra nel novero della giurisdizioni che si sono impegnate ad applicare lo *Standard* dello scambio automatico di informazioni con il primo scambio previsto nel 2017;
- nell'approvazione, da parte delle autorità sanmarinesi, di una importante riforma fiscale che persegue l'obiettivo di un recupero di efficienza nel prelievo tributario e lo avvicina a livelli adeguatamente congrui rispetto a quelli italiani.

L'elisione della Repubblica di San Marino dalla detta *black list* solo dopo la verifica che la medesima abbia apportato le appena riportate modificazioni alla legislazione domestica di riferimento e si sia adeguata agli *standard* OCSE contestualmente alla perdurante inclusione della Svizzera nella lista *de qua* nonostante, come si vedrà nel prosieguo, sia stata recentemente inserita nella *white list* di cui al D.M. del 4 settembre 1996 (e abbia, peraltro, ratificato in data 13 luglio del corrente anno un protocollo di modifica alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio) conduce a ritenere che ai fini della presunzione di residenza ex art. 2, comma 2-bis del T.U.I.R. l'individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata sia governata dalla valutazione di molteplici elementi essenzialmente legati ad un accertamento "fattuale" e non meramente formale del contesto normativo e amministrativo dei Paesi stessi, tra i quali la ratifica di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni non ricopre affatto un ruolo dirimente se non affiancata dall'implementazione di misure ulteriori dirette a garantire una effettiva cooperazione amministrativa internazionale in materia fiscale.

3. White list di cui al D.M. del 4 settembre 1996. Criterio di individuazione

La *white list* contenuta nel D.M. del 4 settembre 1996 è stata emanata al fine di individuare gli Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni in relazione ai quali opera la non imponibilità degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da soggetti ivi residenti ex art. 6, comma 1 del D.Lgs. del 1° aprile 1996, n. 239.

²⁴ V. *supra* par. 1.

Come già evidenziato nel Documento FNC²⁵, il perimetro oggettivo di applicazione della *white list* non si esaurisce, peraltro, con la fattispecie di non imponibilità dei predetti proventi in quanto l'art. 10, comma 3, del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147

(c.d. decreto internazionalizzazione) oltre ad abrogare l'art. 168-bis del T.U.I.R., ha stabilito che quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento alla lista di Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni di cui al comma 1 del suddetto abrogato articolo, quali, ad esempio, la deducibilità delle contribuzioni ai fondi pensioni esteri ex art. 10, comma 1, lett. e-bis) e la detrazione dei canoni di locazione degli studenti fuori sede ex art. 15, comma 1, lett. i-sexies) del T.U.I.R. il riferimento deve intendersi alla *white list* medesima.

Orbene il criterio di individuazione dei Paesi *white list* è univoco e consiste nel rispetto degli *standards* OCSE in materia di trasparenza fiscale e di cooperazione amministrativa internazionale in materia fiscale, previamente illustrati²⁶, unitamente al rispetto nella prassi operativa dell'adeguatezza dello scambio di informazioni ai sensi di uno strumento giuridico bilaterale o multilaterale in vigore con la Repubblica italiana²⁷.

Sulla base di tale criterio, il D.M. del 9 agosto 2016 ha inserito nella *white list* in discorso diversi Paesi tra i quali la Svizzera, la quale è stata ritenuta essere uno Stato che consente un adeguato scambio di informazioni a seguito:

- della ratifica in data 13 luglio del corrente anno (con effetti retroattivi dal 23 febbraio 2015, data della firma) del protocollo di modifica alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Occorre rilevare, in particolare, che fondamentale, ai fini della qualificazione della Svizzera come Paese *white list*, è stata la riscrittura dell'art. 27 ("*scambio di informazioni*") della Convenzione in termini conformi all'art. 26 del *Modello OCSE di Convenzione contro la doppia imposizione*, di talché non potrà più essere opposto all'Amministrazione finanziaria italiana il segreto bancario;
- nell'assunzione dell'impegno ad applicare lo *Standard* OCSE dello scambio automatico di informazioni con il primo scambio previsto nel 2018 e nella partecipazione alla *Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale* come risulta dal, più volte citato, *Report ai leaders* del G20 del Segretario Generale dell'OCSE.

²⁵ Cfr., FNC, Documento del 30 maggio 2016, par. 2.

²⁶ V. *supra* par. 1.

²⁷ Cfr., art. 1-bis del D.M. del 4 settembre 1996.

Sul punto, si precisa che, come previsto nelle istruzioni per la compilazione del c.d. *waiver* svizzero²⁸ (ossia dell'autorizzazione da rilasciare agli intermediari svizzeri a trasmettere all'Agenzia delle entrate richiedente tutti i dati e le informazioni concernenti le attività oggetto della procedura di *voluntary disclosure*) predisposte dall'Agenzia delle entrate, "l'autorizzazione si estingue automaticamente con l'entrata in vigore del Protocollo di modifica della Convenzione contro le Doppie imposizioni tra Italia e Svizzera firmato in data 23 febbraio 2015 ovvero, se precedente, dello scambio automatico d'informazioni tra Italia e Svizzera ai sensi dello standard internazionale dell'OCSE". Pertanto, per le operazioni intervenute dopo tale data, non sarà più necessaria la richiesta di autorizzazione e i *waivers* già accordati manterranno la loro efficacia sino al 22 febbraio 2015.

3.1. Comparazione con la *black list* di cui al D.M. del 4 maggio 1999 e esigenze di coordinamento

Come si evince dalle considerazioni sino ad ora svolte, e dallo schema comparativo sotto riportato, molti sono i Paesi inclusi sia nella *white list* che nella *black list*, e sebbene ciò discenda, *naturaliter*, dai parzialmente diversi criteri che sovrintendono all'individuazione dei Paesi medesimi non ci si può esimere dal rilevare che una discrepanza di tal fatta ponga problemi di coordinamento e difficoltà applicative non trascurabili.

La necessità di coordinare, ove possibile, le due liste scaturisce in particolare dal fatto che, diversamente da quanto è accaduto nell'ambito del reddito d'impresa²⁹, ai fini dell'individuazione dei Paesi *black list* rilevanti per le persone fisiche, assume sempre più rilevanza il criterio dell'adeguato scambio di informazioni e dell'applicazione e degli *standards* internazionali di trasparenza fiscale e cooperazione amministrativa in materia fiscale.

In quest'ottica, ad esempio, la Svizzera, a seguito degli interventi di modifica apportati alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni e degli impegni assunti in ambito OCSE, dovrebbe essere espunta dalla *black list* qualora il suo livello di tassazione effettivo fosse considerato adeguatamente congruo rispetto a quello applicato in Italia.

²⁸Reperibile sul sito dell'Agenzia delle entrate al seguente link:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Collaborazione+volontaria+%28voluntary+disclosure%29/Modello+Collaborazione+volontaria/>

²⁹ Cfr., FNC, Documento del 30 maggio 2016, par. 2.

STATI O TERRITORI	WHITE LIST D.M. 4 settembre 1996	BLACK LIST D.M. 4 maggio 1999
Albania	√	
Alderney	√	√
Algeria	√	
Andorra		√
Anguilla	√	√
Antigua e Barbuda		√
Antille Olandesi		√
Arabia Saudita	√	
Argentina	√	
Armenia	√	
Aruba	√	√
Australia	√	
Austria	√	
Azerbaijan	√	
Bahama (Bahamas)		√
Bahrein (Dawlat al-Bahrain)		√
Bangladesh	√	
Barbados		√
Belgio	√	
Belize	√	√
Bermuda	√	√
Bielorussia	√	
Bosnia Erzegovina	√	
Brasile	√	
Brunei		√
Bulgaria	√	
Camerun	√	
Canada	√	
Cina	√	
Cipro	√	√
Colombia	√	
Congo (Repubblica del Congo)	√	
Corea del Sud	√	
Costa d'Avorio	√	
Costa Rica	√	√
Croazia	√	
Curacao	√	
Danimarca	√	
Dominica		√
Ecuador	√	
Ecuador		√
Egitto	√	
Emirati Arabi Uniti	√	√
Estonia	√	
Etiopia	√	
Federazione Russa	√	
Filippine	√	√
Finlandia	√	

Francia	√	
Georgia	√	
Germania	√	
Ghana	√	
Giappone	√	
Gibilterra	√	√
Gibuti		√
Giordania	√	
Grecia	√	
Grenada		√
Groenlandia	√	
Guernsey	√	√
Herm	√	
Hong Kong	√	√
India	√	
Indonesia	√	
Irlanda	√	
Islanda	√	
Isola di Man	√	√
Isole Cayman	√	√
Isole Cook	√	√
Isole Faroe	√	
Isole Marshall		√
Isole Turks e Caicos	√	√
Isole Vergini Britanniche	√	√
Israele	√	
Jersey	√	√
Kazakistan	√	
Kirghizistan	√	
Kuwait	√	
Lettonia	√	
Libano	√	√
Liberia		√
Liechtenstein	√	√
Lituania	√	
Lussemburgo	√	
Macao		√
Macedonia	√	
Malaysia	√	√
Maldive		√
Marocco	√	
Mauritius	√	
Maurizio	√	√
Messico	√	
Moldova	√	
Monaco		√
Montenegro	√	
Montserrat	√	√
Mozambico	√	
Nauru		√
Nigeria	√	
Niue		√
Norvegia	√	

Nuova Zelanda	√	
Oman	√	√
Paesi Bassi	√	
Pakistan	√	
Panama		√
Polinesia Francese		√
Polonia	√	
Portogallo	√	
Qatar	√	
Regno Unito	√	
Repubblica Ceca	√	
Repubblica Slovacca	√	
Romania	√	
Saint Kitts e Nevis		√
Saint Lucia		√
Saint Vincent e Grenadine		√
Samoa		√
San Marino	√	
Sark		√
Senegal	√	
Serbia	√	
Seychelles	√	√
Singapore	√	√
Sint Maarten	√	
Siria	√	
Slovenia	√	
Spagna	√	
Sri Lanka	√	
Stati Uniti d'America	√	
Sud Africa	√	
Svezia	√	
Svizzera	√	√
Tagikistan	√	
Taiwan	√	√
Tanzania	√	
Thailandia	√	
Tonga		√
Trinidad e Tobago	√	
Tunisia	√	
Turchia	√	
Turkmenistan	√	
Tuvalu		√
Ucraina	√	
Uganda	√	
Ungheria	√	
Uruguay		√
Uzbekistan	√	
Vanuatu		√
Venezuela	√	
Vietnam	√	
Zambia	√	